

Tavolo tecnico sull'inquinamento diffuso
Resoconto sintetico dell'incontro del 25 ottobre 2017

L'anno 2017, il giorno 25 ottobre, alle ore 10:30 in via Capitan Bavastro - Roma, presso la Sala Europa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in video collegamento con le varie sedi regionali, si tiene, giusta convocazione prot. n.21333/STA del 06.10.2017, la terza riunione per la discussione sull'inquinamento diffuso.

L'ing. Laura D'Aprile, Dirigente della Divisione "Bonifiche e risanamento" della Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque (STA) del MATTM, assume la presidenza e verifica la presenza dei partecipanti (cfr fogli presenze allegati: all. A Roma, all. B Regione Toscana, all. C Regione e ARPA Piemonte, all. D APPA Trento, all. E1/2 Regione e ARPA Puglia, all. F ARPA Calabria, all. G1/2 Regione e ARPA Sardegna e ASL di Cagliari, all. H Regione e ARPA Umbria, all. I Regione Veneto, all. L Regione e ARPA Campania, all. M Regione e ARPA Valle d'Aosta, all. N Regione e ARPA Abruzzo, all. O ARPA Sicilia):

- presso la sede ministeriale sono presenti, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione STA e dell'Unità di Assistenza Tecnica Sogesid presso il MATTM, i rappresentanti di: ISS, ISPRA, Regione e ARPA Lazio, Regione Basilicata, ARPA Friuli Venezia – Giulia e ARPA Toscana;
- in collegamento in videoconferenza, nelle varie sedi regionali, sono presenti rappresentanti di: Regione e ARPA Abruzzo, ARPA/Regione Calabria, Regione e ARPA Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia – Giulia, Regione e ARPA Liguria (con problemi di collegamento), Regione e ARPA Lombardia e ATS Milano, Regione e ARPA Piemonte, Regione e ARPA Puglia, Regione e ARPA Sardegna e ASSL Cagliari, ARPA Sicilia, Regione Toscana, APPA Trento, Regione e ARPA Umbria, Regione e ARPA Valle d'Aosta, Regione e ARPA Veneto.

[Non hanno trasmesso i fogli firma: Regione e ARPA Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione e ARPA Liguria, Regione, ARPA e ATS Lombardia, ARPA Veneto.]

Risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i rappresentanti di: Regione e Agenzie ambientali di Marche e Molise, nonché rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'APPA Bolzano; ARPA Basilicata e Regione Sicilia.

Preliminarmente l'ing. Laura D'Aprile informa i soggetti presenti che è attivo un sistema audio per la registrazione dei lavori della riunione odierna i fini dell'implementazione delle misure facoltative del piano triennale anticorruzione 2016-2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato con Decreto del Ministro n.26 del 5.2.2016 e pubblicato al seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/anti_corruzione/piano%20triennale%20di%20prevenzione%20della%20corruzione%202016_2018.pdf. Le registrazioni saranno conservate in formato digitale presso la Direzione generale "Salvaguardia del territorio e delle acque" (DG STA). Precisa altresì che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti alla riunione stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

L'ing. D'Aprile ricorda che è stata creata una e-mail dedicata al Gruppo di Lavoro sull'inquinamento diffuso: gdlinquinamentodiffuso@minambiente.it.

E', inoltre, disponibile un'area ftp denominata "Inquinamento Diffuso" con diritti di sola lettura raggiungibile al link <ftp://ftp.minambiente.it/STA-InquinamentoDiffuso> utilizzando lo username "InquinamentoDiffuso"; la password necessaria all'utenza è stata resa nota ai referenti indicati dagli Istituti, dalle Regioni e dalle ARPA.

La documentazione da condividere dovrà, pertanto, essere trasmessa all'indirizzo e-mail sopra indicato ai fini del successivo caricamento nell'area ftp.

L'ing. D'Aprile ricorda che ad oggi sono stati nominati i seguenti referenti dalle Regioni e ARPA:

Regione	referenti Regione	referenti ARPA/APPA
Abruzzo	Franco Gerardini, Antonio Celardo, Gabriele Pugliese	Luciana Di Croce, Lucina Luchetti, Giovanni Desiderio
Basilicata	Salvatore Gravino, Giuseppe Mancinelli	Katarzyna Pilat, Gaetano Santarsia
Calabria	delega ARPA	Rosario Aloisio, Cristina Calenda
Campania	Angelo Ferraro, Vittorio Picariello, Mariarita Omaggio, Antonio Del Mastro	Rita Iorio
Emilia Romagna	Claudia Ferrari	Marco Marcaccio, Giacomo Zaccanti
Friuli Venezia Giulia	Emiliano Sandrin	Franco Sturzi
Lazio	Eugenio Maria Monaco	Christian Barrella, Alessandro Grillo
Liguria	Edoardo De Stefanis	Emanuele Scotti, Daniela Fanutza
Lombardia	Paolo Casciano, Marina Bellotti	Madelà Torretta, Rocco Racciatti, Valeria Marchesi
Marche	Ennio Pennacchioni	Manrico Marzocchi
Molise		
Piemonte	Giorgio Schellino	Piero Rossanigo
Puglia	Barbara Valenzano, Giovanni Scannicchio, Sergio De Feudis, Oronzo Simone, Rosa Marrone, Daniela Battista	Mina Lacarbonara
Sardegna	Paolo Littarru	Roberto Dessì
Sicilia	Calogero Gambino	Olga Grasso
Toscana	Stefano Mirri	Claudio Bondi
Provincia Bolzano		
Provincia Trento		Monica De Rossi
Umbria	Cristiana Lucidi	Emanuela Siena
Valle d'Aosta	Fabienne Cerise	Fulvio Simonetto
Veneto	Valentina Defendi	Paolo Giandon, Marco Ostoich

Rileva, quindi, che il Molise e la Provincia di Bolzano non hanno nominato i propri referenti e che la Provincia di Trento ha nominato unicamente il referente APPA. Tali Enti sono stati, da ultimo, sollecitati a fornire i nominativi con email del 20.10 u.s..

Nel corso della riunione del Gruppo di lavoro tenutasi il 24 marzo u.s., a fronte della comunicazione dell'istituzione di un Tavolo delle Regioni sull'inquinamento diffuso, i n.8 argomenti specifici indicati dalle Regioni e dalle ARPA sono stati "distribuiti" per il successivo approfondimento, nonché secondo un criterio di priorità, come segue:

- ISS:
 - n.6: ruolo delle Aziende Sanitarie locali /Agenzie per la Tutela della Salute (ASL/AUSL/ATS), anche nell'ambito dell'analisi di rischio;
 - n.7: trasparenza (diritto di accesso alle informazioni ambientali) e necessità di evitare situazioni di panico o di eccessiva preoccupazione nella popolazione: corretta gestione dell'informazione ai cittadini, comunicazione del rischio;
- MAT*TM e Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA) ISPRA/ARPA:
 - n.1: definizione dell'ambito di applicazione ovvero chiara distinzione dell'inquinamento diffuso da art.242: coerenza e chiarezza nell'uso dei termini - ad es. nella definizione di sito contaminato e di inquinamento diffuso; nelle modalità di valutazione del rischio sanitario e ambientale per la individuazione di eventuali fenomeni di inquinamento diffuso;
 - n.4: rapporti tra le attività indicate al paragrafo 4.1.2 dei "Criteri" del Sistema Nazionale (*"Esame delle evidenze dello stato di inquinamento e quadro conoscitivo"*) e le indagini da eseguire ai sensi dell'art.244 del Dlgs. 152/2006;
- SNPA (ISPRA/ARPA):
 - n.2: dalla determinazione del fondo ambientale (antropico o naturale) all'inquinamento diffuso: procedure amministrative ed operative, criteri e linee guida per l'elaborazione dei Piani (quadri conoscitivi, soggetti obbligati, gestione sanitaria e ambientale, obiettivi e azioni per il risanamento e la bonifica, tempistiche.);
 - n.3: criteri per l'identificazione/ delimitazione dell'area a inquinamento diffuso;
- Tavolo Interregionale:
 - n.5: rapporti con Piano di Gestione e Piano di Tutela;
 - n.8: aspetti finanziari per l'esecuzione delle attività.

❖ Con riferimento a quanto anticipato da ISPRA nel corso della riunione del 24 marzo u.s. in merito ai lavori del GdL-19bis, l'ing. D'Aprile comunica inoltre che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n.14 del 1 agosto 2017 ha approvato le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee".

A tal proposito il rappresentante di ISPRA precisa che, rispetto a quanto riportato nella nota di convocazione dell'odierna riunione, le Linee Guida saranno pubblicate sul sito web del SNPA una volta revisionate per l'adeguamento al Decreto inerente alla gestione di terre e rocce da scavo DPR 120/2017, pubblicato in GU il 7 agosto 2017 [pertanto, le Linee Guida pubblicate (erroneamente) in allegato alla suddetta delibera sono la versione non adeguata al DPR 120/2017].

❖ L'ing. D'Aprile comunica, inoltre, che il Regolamento relativo alla bonifica delle aree agricole è stato sottoscritto dai Ministri competenti in data 1 settembre 2017 e registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 6 ottobre u.s.. L'articolato è stato semplificato rispetto alla precedente versione per assicurare la conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, mentre gli allegati tecnici hanno mantenuto la stessa impostazione. Il Regolamento prevede l'emanazione, entro i 90 giorni

successivi alla entrata in vigore del medesimo, di un Decreto ministeriale per l'individuazione dei valori di fondo . Il lavoro di individuazione di valori di fondo portato avanti da SNPA dovrà quindi essere trasposto con applicazione ai suoli agricoli.

Come prima iniziativa del tavolo, il Gruppo di Lavoro ha chiesto a ISS di predisporre una proposta di linee di indirizzo sulla valutazione dei rischi sanitari e sulla gestione degli stessi, da far circolare per la condivisione.

Al riguardo, **ISS** con nota del 28 agosto 2017, acquisita dal MATTM al prot. n.18024/STA del 05.09.2017, ha trasmesso la prima proposta di **“Linee di indirizzo sulla valutazione e gestione dei rischi sanitari connessi alle situazioni di inquinamento diffuso”** , che è stata inoltrata a tutte le Regioni e ARPA con nota MATTM prot. n. 18097/STA del 5 settembre 2017, nonché, resa disponibile sull'area ftp, con la richiesta di trasmettere eventuali osservazioni entro 30 giorni.

In merito al suddetto documento elaborato da ISS ad oggi sono pervenute le osservazioni formulate da:

- **Regione Veneto** con nota prot.n. 415666 del 5 ottobre 2017 (prot. MATTM n.21215/STA del 05.10.2017), resa disponibile sull'area ftp;
- **Regione Lombardia** trasmesse via mail in data 9 ottobre 2017;
- **Regione Emilia Romagna** con nota del 17.10.2017 (prot. MATTM n.22040/STA del 17.10.2017) resa disponibile sull'area ftp;;
- **SNPA** con nota del 24.10.2017 (prot. MATTM n.22660/STA del 24.10.2017), resa disponibile sull'area ftp: **osservazioni (e proposte) congiunte, di “sistema”, formulate nell'ambito del SNPA dai tecnici referenti per i tema dell'inquinamento diffuso.**

L'ing. D'Aprile invita il rappresentante delle Regioni Veneto, Lombardia , Emilia Romagna e del SNPA ad illustrare le proprie osservazioni (che si allegano al presente resoconto sintetico rispettivamente sotto i numeri **1, 2, 3 e 4**).

In estrema sintesi, il SNPA e le suddette Regioni chiedono di:

- non escludere dalla trattazione la matrice acque sotterranee;
- non escludere dalla trattazione i siti ad uso industriale;
- fornire indicazioni sugli elementi da comunicare alla popolazione;
- fornire indicazioni operative di maggior dettaglio sia sui criteri di valutazione (definizione di inquinanti indice, parametri di intervento per la determinazione delle priorità, valutazione dell'esposizione), comprese le modalità di campionamento e analisi, sia sulle modalità di elaborazione dei dati (procedura di calcolo uguale o diversa dall'AdR ordinaria per le bonifiche);
- fornire indicazioni sui ruoli e le competenze dei soggetti pubblici coinvolti nella procedura;
- fornire indicazioni operative per le situazioni di inquinamento diffuso degli arenili.

L'ing. D'Aprile invita i rappresentanti delle altre Regioni e Agenzie ambientali che non hanno inviato un parere scritto a formulare eventuali ulteriori osservazioni.

Il rappresentante della Regione Friuli Venezia – Giulia rappresenta di condividere molte delle osservazioni sopra citate e precisa quanto segue: la generalità del documento prodotto da ISS è corretta perché rivolta ad una finalità diversa rispetto a quella del GdL: obiettivo di ISS è fornire elementi per gestire gli effetti dell'inquinamento sull'areale interessato, indipendentemente da come sia stato prodotto, da sorgenti puntuali o indistinguibili. Obiettivo del GdL è, invece, quello di fornire elementi per la redazione di Piani di gestione, secondo modalità e procedure da definire sulla base della normativa esistente.

Nello specifico:

- le aree industriali devono essere considerate non solo come punto di pressione o sorgente della contaminazione, ma anche come potenziale bersaglio nel contesto della valutazione del rischio (si pensi alle aree commerciali abitualmente frequentate dalla popolazione);
- non appare utile la distinzione tra aree pubbliche e private nel caso, per esempio, di scuole, campi sportivi ecc.. ritenendo come parametri da valutare la esposizione e la frequentazione dei luoghi;
- appare interessante la possibilità, proposta da ISS con specifico riferimento agli arenili, di estendere l'approccio dei Piani di gestione per inquinamento diffuso anche a casi di inquinamento che non rientrano rigorosamente in tale casistica, ad esempio per le aree minerarie.

Il rappresentante di ARPA Veneto puntualizza quanto segue:

- la redazione del Piano di Comunicazione non è compito dell'Ente sanitario, ma quest'ultimo deve fornire indicazioni sugli aspetti critici da comunicare alla popolazione. La comunicazione deve essere curata sin dall'inizio della procedura, come nel caso di Murano, nel quale è stato chi aveva competenze sanitarie a fornire indicazioni sui "passaggi" da fare con la popolazione e a precisare quali precauzioni prendere;
- la definizione di inquinamento diffuso presente nel documento di ISS differisce da quella usata da SNPA nelle linee guida sopracitate: è pertanto necessario pervenire ad una definizione unica;
- è necessario un maggior grado di definizione degli inquinanti indice;
- è necessario un maggior grado di definizione dei criteri per la definizione di aree geomorfologicamente simili, ad es. per quanto riguarda gli arenili;
- è necessario maggior dettaglio nella definizione degli elementi che deve contenere il Piano di gestione: fasi e strumenti operativi da indicare alle Regioni per la gestione del rischio sanitario.

Il rappresentante della Regione Lazio specifica i seguenti aspetti:

- la normativa (Testo unico degli Enti locali) individua già tra i compiti del Sindaco in materia sanitaria la comunicazione alla popolazione mediante Ordinanza; spesso, però, questi atti non vengono emanati dai Sindaci;
- la matrice acque di falda non può essere esclusa dalla trattazione, in considerazione dei superamenti delle CSC che vengono rilevati e della necessità di emungimento delle acque dai pozzi ai fini potabili, con tutte le problematiche conseguenti per i gestori del servizio idrico (almeno per quanto riguarda la Regione Lazio), quindi sia con riferimento alla normativa sulle bonifiche sia in riferimento alla normativa sulle acque destinate al consumo umano (Dlgs. 31/2001);
- devono essere fornite indicazioni alle Province nell'ambito del compito loro assegnato dall'art.244 del Dlgs. 152/06 sull'individuazione del responsabile della contaminazione: in molti casi, non riuscendo ad individuare una sorgente di contaminazione o individuandone più di una, varie, che si sommano aggravando la problematica, non riescono a ricondurre ad uno o più soggetti ben definiti la responsabilità, e tendono a descrivere impropriamente i casi indagati come di inquinamento diffuso - con particolare riferimento alle acque di falda.

La rappresentante di ARPA Puglia ribadisce che in certi casi, in procedimenti avviati ai sensi dell' art 242, è difficile individuare il responsabile perché l'inquinamento deriva dalla somma di più sorgenti puntuali e riguarda un'area vasta.

La rappresentante di ARPA Sicilia sottolinea la necessità di una più precisa definizione di "area vasta".

L'ing. D'Aprile rileva che ritornano alcune criticità sulle quali vale la pena soffermarsi, ragionare e condividere l'approccio

- si dichiara senz'altro d'accordo all'inserimento della problematica relativa alla contaminazione delle acque di falda nelle linee guida di ISS, atteso che, statisticamente, considerando tutte le

segnalazioni, esposti, istanze che pervengono in merito a casi di inquinamento diffuso, o presunti tali, circa l'80% riguardano la matrice acque di falda e il 20% la matrice suoli;

- altro aspetto prioritario è quello della comunicazione del rischio: ormai non è possibile studiare il fenomeno e rimandare la comunicazione ad una fase successiva, in quanto tutti i cittadini possono avere accesso ai dati ambientali. E' necessario, quindi, fornire loro una corretta interpretazione dei medesimi dati. Occorre, pertanto, avere gli strumenti per gestire adeguatamente il flusso informativo. Le modalità di comunicazione del rischio rimangono competenza e responsabilità degli Enti territoriali (Sindaco etc.), ma gli elementi essenziali sotto il profilo sanitario e ambientale che devono essere presenti in queste comunicazioni devono essere forniti nelle linee guida. Peraltro, il SNPA sta già lavorando sulla tematica della comunicazione dei rischi in campo ambientale e, quindi, potrà fornire un importante contributo, anche in termini di linee generali, a questo documento dell'ISS;
- si conferma che il mandato di questo Tavolo non è quello di sostituirsi al Tavolo delle Regioni, che ha carattere amministrativo e normativo sul tema, ma ha indirizzo prettamente tecnico e di omogeneizzazione dei comportamenti sul territorio nazionale. Pertanto, il Tavolo odierno non deve entrare nelle valutazioni di tipo amministrativo e normativo, quali ad es. l'individuazione di chi presenta il Piano di gestione, chi presenta la valutazione del rischio sanitario, chi approva, chi controlla, etc.; trattasi di competenze delle Regioni, come già chiarito nel corso della precedente riunione del 24 marzo u.s. dalla Regione Sardegna, in qualità di Regione capofila; atteniamoci alla definizione dei compiti stabilita nel corso della precedente riunione;
- altra criticità ricorrente in tutti i documenti è che continua il riferimento a condizioni prettamente disciplinate dall'art.242 Titolo V, Parta Quarta del Dlgs. 152/2006, ovvero alla contaminazione puntuale. In alcuni casi viene erroneamente attribuita alla contaminazione diffusa:
 - la sommatoria di contaminazioni puntuali;
 - la contaminazione puntuale non attribuibile ad altro soggetto, per cui interviene la Pubblica Amministrazione;
 - la diffusione della contaminazione da una sorgente puntuale [contaminazione parte da una sorgente puntuale (es distributore / MTBE) e si diffonde in un'area vasta].

Se non si riesce a definire precisamente la contaminazione diffusa per inclusione (rispondenza ai criteri *a, b, c*), si deve procedere con criteri di esclusione, cioè non è contaminazione diffusa *a, b, c*.

Occorre, pertanto, aver presente cosa non è contaminazione diffusa.

Non si deve permettere di far passare per contaminazione diffusa una contaminazione storica, altrimenti la Pubblica Amministrazione si troverebbe a dover agire mediante Piani di Gestione finanziati con risorse pubbliche al posto di un soggetto che non è stato identificato perché la Provincia competente non è stata in grado di individuarlo.

Non è raro nei procedimenti avviati ai sensi dell'art.242 del Dlgs.152/06 che, qualora non sia individuabile in maniera semplice il responsabile o i responsabili della contaminazione e la contaminazione sia riscontrata in più aree ovvero abbia più sorgenti ancorché puntuali, l'Ente territoriale competente alle indagini descriva la situazione di contaminazione come inquinamento diffuso, senza prima approfondire le indagini. Altrettanto può avvenire nel caso di contaminazioni storiche.

Se le Province non riescono, per vari motivi (difficoltà operative, strumentali, soggettive) a individuare il responsabile della contaminazione, non si deve automaticamente rimandare all'inquinamento diffuso; devono essere approfondite le indagini per individuarlo. Attenzione a non creare alibi alle Amministrazioni che non fanno il loro lavoro.

Occorre, pertanto, porre particolare attenzione alla definizione e distinzione del campo di applicazione delle procedure previste rispettivamente per le contaminazioni di tipo puntuale da

quelle di tipo diffuso. A tal fine chiede a ISS e SNPA di non utilizzare nelle redigende linee guida per l'inquinamento diffuso termini che possano creare ambiguità con quanto previsto dal richiamato art.242 (ad esempio CSC, Analisi di rischio, etc), ma di utilizzare altri termini quali, ad esempio:

- “valori di riferimento”, derivanti non solo dal Titolo V della Parte Quarta del Dlgs. 152/2006 (anche perché ci sono contaminanti emergenti per cui non è nemmeno stata definita una CSC), ma anche dalle altre Parti del TUA (es. emissioni industriali, etc..), dai protocolli sulla volatilizzazione da falda, etc..;
- “valutazione del rischio”, diversa dalla “Analisi di rischio sito-specifica” di cui al Titolo V, Parte Quarta del TUA. Sottolinea che per i casi di inquinamento diffuso devono essere applicati anche strumenti, oltre che termini, diversi da quelli della disciplina di cui all'art.242, in analogia al caso delle aree agricole per le quali il decreto in corso di emanazione prevede una specifica procedura;
- anche gli interventi da eseguire non saranno di “bonifica” localizzata ma altri tipi di interventi, determinati dalla Regione competente e inseriti nel Piano previsto dal comma 3 dell'art 239 del Dlgs. 152/2006;
- infine, si ritiene opportuno che le Regioni coinvolgano le rispettive Aziende Sanitarie locali per i profili sanitari, come peraltro già per la riunione odierna hanno fatto Lombardia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Chiede, pertanto, alle Regioni di farsi da tramite per la partecipazione delle Aziende Sanitarie ai lavori del Tavolo, come peraltro è già stato chiesto a ISS di ri-attivare il tavolo che era stato istituito con le Aziende Sanitarie per fare un lavoro di coordinamento e omogeneizzazione simile a quello del SNPA con le ARPA.

In merito alle indagini che si potrebbero effettuare per l'individuazione della sorgente - che non è semplice quando si tratta di una sommatoria di più sorgenti puntuali più o meno importanti - la rappresentante della Regione Emilia Romagna richiama l'esperienza positiva condotta localmente mediante l'applicazione dello studio degli isotopi per determinare la storicità e la provenienza della contaminazione (nella falda di un'area urbana), quindi per discriminare i casi di inquinamento diffuso da quelli di tipo pluri-sorgente puntuale. Sottolinea che sono pochi i laboratori in Italia in grado di eseguire questo tipo di analisi e comunica che stanno valutando l'opportunità di organizzare un seminario per diffondere informazioni sulle analisi isotopiche e sull'utilizzo di metodi di campionamento e strumentazioni diverse da quelle utilizzate nelle procedure di bonifica. Condivide la necessità di un approccio diverso in aree generalmente urbane e di grandi dimensioni.

Nel richiamare il parere trasmesso, la rappresentante della Regione Lombardia sottolinea la necessità che sia fornito uno strumento per effettuare la “valutazione del rischio sanitario” in aree vaste oggetto di inquinamento diffuso, che sia distinto dalla procedura di calcolo ordinaria dell'Analisi di rischio sito-specifica. Ritiene, invece, che per aree di ridotte dimensioni possa essere applicata la procedura ordinaria di Analisi di rischio sito-specifica anche in caso di inquinamento diffuso.

Al riguardo l'ing. D'Aprile sottolinea di non ritenere corretto l'utilizzo dello strumento della Parte Quarta, Titolo V, allegato 1 del Dlgs 152/2006 per la contaminazione diffusa,

Ribadisce che per le aree agricole è stata definita una specifica procedura e ritiene che gli allegati del decreto, che sarà emanato a breve, possano costituire un utile riferimento per affrontare elementi tecnici quali la caratterizzazione, la valutazione del rischio, la modalità di intervento con il fitorimedio.

Ricorda, inoltre, le esperienze di inquinamento diffuso già condivise, in particolare il caso dei giardini pubblici della città di Trieste per i quali è stato seguito un approccio diverso, cercando di scardinare l'utilizzo dello strumento di valutazione del rischio e di intervento dall'ordinario procedimento di

bonifica. Resta ferma, comunque, la piena titolarità delle Regioni ad applicare approcci diversi ove ritengano opportuno.

Il rappresentante della Regione Sardegna chiede chiarimenti in merito ai 2 approcci: dell'analisi di rischio sito-specifica e della valutazione del rischio.

L'ing. D'Aprile precisa che l'approccio all'inquinamento diffuso deve essere un approccio con procedure tecniche/operative specifiche, non mutate da altri procedimenti, come ad es. dalla bonifica. Deve, pertanto, essere definita una procedura di "valutazione del rischio" che non ricalchi lo strumento dell'Analisi di rischio sito-specifica di cui all' allegato 1 della Parte Quarta del Dlgs 152/2006.

Ritiene, peraltro, che difficilmente ci possa essere inquinamento diffuso in un'area di ridotte dimensioni.

Tralasciando la questione della dimensione delle aree, il rappresentante di ISPRA ritiene che sia difficile pensare ad un inquinamento diffuso in un'area di ridotte dimensioni ..anche se, anche in caso di piccole dimensioni, se non si riesce ad individuare il responsabile, deve intervenire la Pubblica Amministrazione.

L'ing. D'Aprile ribadisce che la mancata individuazione del soggetto responsabile non è un criterio sufficiente per la definizione di inquinamento diffuso.

Sottolinea, inoltre, la necessità di non interferire nell'ambito, delicato, dei principi della responsabilità e del risarcimento del danno ambientale.

In mancanza di individuazione del responsabile da parte della Provincia, per mancanza di elementi per fare gli accertamenti, o in caso di inadempienza da parte del soggetto responsabile, subentra l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 250 del TUA, che è diverso dall'art.239.

I Piani di gestione dell'inquinamento diffuso di competenza regionale ai sensi dell'art 239, e l'intervento dell'Amministrazione in sostituzione del soggetto responsabile non individuato, non individuabile o che non provvede ai sensi dell'art.250, sono due ambiti diversi.

Evidenzia, inoltre, che sotto il profilo strettamente amministrativo:

- nel caso ordinario (art.242) ci sono le condizioni per avviare il procedimento di individuazione del responsabile, ex art 244, che ha esito positivo o negativo;
- in caso di inquinamento diffuso (art.239) non ci sono le condizioni per avviare il procedimento di individuazione del responsabile ex art 244, perché non è possibile distinguere gli elementi per poterlo avviare.

Il rappresentante della Regione Sardegna chiede riscontro in merito all'approccio da utilizzare e agli interventi da effettuare in caso di inquinamento della falda di un'area vasta:

- se il responsabile è individuato, si deve procedere con l'analisi di rischio sito-specifica;
- se si tratta di inquinamento diffuso, si deve procedere con una valutazione del rischio.

Al riguardo l'ing. D'Aprile ribadisce che:

- una contaminazione trattata ai sensi dell'art 242 di un'area vasta è soggetta a misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica;
- una contaminazione diffusa di un'area vasta è soggetta ad un Piano di gestione regionale, che può consistere – e su questo disciplinano liberamente le Regioni – in un monitoraggio e controllo delle conseguenze sanitarie e ambientali della contaminazione diffusa, piuttosto che in interventi localizzati finalizzati a garantire l'assenza di rischi sanitari (ad es. se l'inquinamento interessa un campo pozzi di derivazione potabile).

La rappresentante dell'ARPA Sicilia fa presente il caso delle ceneri di pirite, largamente presenti anche all'interno di alcuni SIN. Chiede se si tratti di inquinamento diffuso il caso in cui un determinato

contaminate, prodotto in un determinato impianto, sia stato trasportato e sparso in altre aree e interessi, quindi, un'area vasta.

L'ing. D'Aprile evidenzia che non si tratta assolutamente di inquinamento diffuso, atteso che sono individuabili sia la sorgente (le ceneri di pirite, peraltro, sono un rifiuto con determinato codice CER) sia il produttore/responsabile della stessa.

A tal proposito, pur essendoci poca giurisprudenza sulla contaminazione diffusa, evidenzia la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. 1^a - 18 maggio 2015, n. 215, in merito al caso del ruscellamento/dilavamento superficiale che da una discarica ha interessato una vasta area. Il TAR ha ritenuto che non fosse inquinamento diffuso ed essendo individuabile la sorgente e il responsabile dell'inquinamento, pur essendo ampia l'area interessata, ha ritenuto applicabile l'art.242.

Il rappresentante di ARPA Lazio richiama la definizione fornita al par. 2.3 delle richiamate Linee Guida del SNPA che individuano i seguenti casi:

“ a) caso generale: sorgenti già esse stesse connotabili come diffuse e comunque riferibili ad una collettività relativamente indifferenziata; [...]

b) caso limite: più sorgenti puntuali per le quali non sia possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla contaminazione riscontrata.”

che si rifanno alla definizione di inquinamento diffuso di cui all'art.240, lettera r), del TUA.

Richiama, quindi, la necessità che le Province si attivino nei procedimenti amministrativi di competenza.

L'ing. D'Aprile informa, inoltre, che, su istanza della Città Metropolitana di Venezia e di altre Province, è di prossima istituzione un Tavolo tecnico relativo alle problematiche nell'individuazione del responsabile della contaminazione. Tale Tavolo fornirà indirizzi tecnici su come procedere e indicherà gli Enti/Istituzioni di cui le Province potranno avvalersi per tale procedura.

Ricorda poi che la corrente giurisprudenza ha chiarito che l'Amministrazione non può chiedere la bonifica/MISP/MISO ad un soggetto che non sia stato individuato come responsabile. Ad un soggetto non individuato o non individuabile come responsabile si può chiedere solo l'attuazione delle misure di prevenzione. Sono fatti salvi, ovviamente, i casi in cui vi sia un soggetto interessato ad intervenire in qualsiasi momento per effettuare gli interventi. Pertanto, il MATTM ha sollecitato le Province ad attivarsi nei procedimenti di individuazione del responsabile. Anche perché ci sono difficoltà a spendere le risorse finanziarie di provenienza comunitaria per agire in sostituzione e in danno, se non si dimostra la corretta applicazione del principio “chi inquina paga”.

Il rappresentante di ARPA Toscana propone che un requisito necessario, ma non sufficiente, per individuare la presenza di inquinamento diffuso sia l'individuazione di valori di fondo ambientale (assenza di gradienti ben definiti). Evidenzia anche la problematica inerente alla perimetrazione delle aree interessate da questa tipologia di inquinamento ai fini dell'adozione di limitazioni d'uso o di altre misure di carattere sanitario.

Il rappresentante di ARPA FVG, nel richiamare l'importanza dell'uso dei termini, riprende la definizione di inquinamento diffuso di cui all'art.240, lettera r), del TUA *“inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”*; rileva, pertanto, che l'inquinamento diffuso non è ragionevolmente associabile ad un evento o una serie di eventi, anche storici, e, pertanto, non sono applicabili le procedure ai sensi dell'art.242.

Ritiene che l'approccio alla contaminazione diffusa non dovrebbe essere visto come lo strumento per risolvere quello che non si riesce a risolvere perché il responsabile non è individuabile (perché è difficile, complicato, o non ci sono risorse finanziarie), ma come l'approccio da seguire quando gli

elementi che si conoscono (o sulla base degli esiti di campionamenti o per complessità del contesto) non permettono – ragionevolmente – di ricondurre a un evento riconoscibile o a una molteplicità di eventi riconoscibili.

Concorda con l'utilizzo di strumenti diversi da quelli ordinari, proprio perché trattasi di approcci diversi: ad es. l'analisi di rischio comporta la identificazione di una sorgente, mentre la valutazione del rischio deve essere a prescindere dalla sorgente. Ricorda l'esempio della Città di Trieste, già illustrato nel precedente incontro (Città con zona portuale, storicità, traffico urbano, zone industriali,..).

E' necessario che gli elementi indicati nelle Linee guida di ISS siano più "robusti", in termini di algoritmi, strumenti ecc., di modo che la valutazione del rischio sia più rapida e l'azione degli Enti tempestiva, anche ai fini della comunicazione alla popolazione.

L'ing. D'Aprile ringrazia ISS per la prima stesura delle Linee di indirizzo trasmessa e rileva positivamente anche la sostanziale convergenza delle osservazioni formulate dal Tavolo sulla proposta. Ritiene che si possa procedere celermente ad una rielaborazione delle stesse e chiede, per comprimere i tempi, il supporto dei partecipanti al Tavolo all'ISS per l'aspetto relativo alla comunicazione del rischio. In particolare chiede il contributo all'ARPA Toscana e alle Aziende Sanitarie locali, nonché al SNPA.

SNPA, ARPA Toscana e Azienda di Tutela Sanitaria (ATS) della Città Metropolitana di Milano confermano la disponibilità.

Per quanto riguarda l'inserimento della matrice acque sotterranee, ritiene che l'Istituto possa procedere autonomamente, avendo già affrontato a livello nazionale numerosi casi.

Per quanto riguarda la premessa relativa alle definizioni, tenendo presente le Linee Guida prodotte dal SNPA, ritiene importante - anche alla luce della recente giurisprudenza e delle osservazioni del Consiglio di Stato sul decreto relativo alle aree agricole – inserire le riflessioni importanti espresse da ARPA FVG sul concetto di "evento".

La rappresentante dell'ISS sottolinea di aver trasmesso una proposta di "linee di indirizzo", appositamente generiche in quanto di livello "inferiore" alle "linee guida".

Ritiene che per la revisione del documento sia opportuno:

- individuare una definizione univoca di "inquinamento diffuso", applicabile sia alla matrice suolo che acque sotterranee;
- tenere in dovuta considerazione il regolamento relativo alle aree agricole;
- evitare i riferimenti terminologici ai casi di inquinamento puntuale. In particolare per l'esame dei contaminanti indice non si menzioneranno le CSC, bensì i valori di riferimento, con particolare attenzione alle sostanze cancerogene, mutagene e persistenti;
- condividere i criteri relativi alla biodisponibilità e bioaccessibilità con il SNPA;
- ricevere il contributo di SNPA relativamente agli arenili.

Conclusioni:

La prossima seduta verrà convocata per la prima settimana del mese di dicembre p.v. al fine di esaminare la revisione delle Linee di indirizzo/guida che ISS redigerà, col supporto del SNPA, alla luce delle osservazioni illustrate nella odierna seduta.

Inoltre, il MATTM si impegna a presentare una proposta relativamente a definizioni e ambito di applicazione dell'inquinamento diffuso, che integri quelli definiti dall'SNPA nelle Linee Guida, alla luce della recente giurisprudenza e degli orientamenti del Consiglio di Stato espressi nel parere sul Regolamento delle aree agricole. Una volta condiviso, tale documento può costituire la base per tutti i contributi prodotti dal Tavolo.

La riunione si chiude alle ore 13:15.